

REGOLAMENTO (CEE) N. 865/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti al latte scremato concentrato e al latte concentrato destinati all'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, in caso di formazione o di rischio di formazione di eccedenze possono essere prese misure diverse da quelle previste agli articoli da 6 a 11 per facilitare lo smaltimento del latte;

considerando che l'attuale situazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari è caratterizzata da un considerevole aumento della raccolta di latte, che provoca un sensibile accrescimento delle eccedenze di prodotti lattiero-caseari; che, stando così le cose, occorre creare la possibilità di concedere un aiuto al latte scremato concentrato, destinato all'alimentazione di animali diversi dai vitelli;

considerando che, per garantire la realizzazione dell'obiettivo dell'aiuto in questione, e cioè che la più grande quantità possibile di latte scremato concentrato sia utilizzata per l'alimentazione degli animali, occorre subordinare il pagamento dell'aiuto alla condizione che il prezzo di cessione del latte scremato concentrato dall'impresa che provvede alla denaturazione non superi un prezzo massimo;

considerando che l'obiettivo stesso delle operazioni di cui sopra implica che siano prese misure appropriate per garantire che il suddetto prodotto non sia deviato dalla sua destinazione particolare;

considerando che, in considerazione delle esigenze di controllo, l'aiuto deve essere versato all'impresa che provvede alla denaturazione del prodotto, e che è opportuno subordinare il pagamento dell'aiuto alla prova che il prodotto è stato denaturato;

considerando che è opportuno, per ragioni di tecnica amministrativa, prevedere che ciascuno Stato membro designerà un organismo d'intervento abilitato ad attuare la regolamentazione relativa all'aiuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Può essere decisa la concessione di un aiuto per consentire l'utilizzazione di latte scremato concentrato nell'alimentazione di animali diversi dai vitelli.

Articolo 2

1. L'aiuto è concesso all'impresa che provvede alla denaturazione del prodotto che è venduto ad aziende in cui viene utilizzato per l'alimentazione degli animali di cui all'articolo 1, ad un prezzo massimo fissato in conformità dell'articolo 4.

2. Il prodotto che beneficia di aiuto può essere utilizzato soltanto per l'alimentazione degli animali di cui all'articolo 1.

3. Un importo uguale all'aiuto viene riscosso all'esportazione del prodotto denaturato.

Articolo 3

1. L'aiuto per il latte scremato concentrato è fissato tenendo conto dell'aiuto per il latte scremato utilizzato per l'alimentazione di animali diversi dai vitelli.

2. L'aiuto è fissato ogni anno per la successiva campagna lattiera, immediatamente dopo la fissazione dei prezzi d'intervento per la nuova campagna, entro un margine stabilito dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43 del trattato.

Nel corso di una campagna lattiera l'aiuto è modificato soltanto qualora lo esiga un sensibile cambiamento dell'aiuto per il latte scremato utilizzato per l'alimentazione di animali diversi dai vitelli, di cui al paragrafo 1.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 4

Il prezzo massimo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è fissato tenendo conto:

- a) del valore del prodotto di cui all'articolo 1,
- b) dell'aiuto concesso per questo prodotto,
- c) dei prezzi degli alimenti comparabili per animali.

Articolo 5

1. L'importo dell'aiuto viene corrisposto dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio si trova l'impresa che ha proceduto alla denaturazione del prodotto.

2. L'importo dell'aiuto viene corrisposto soltanto dopo che sia stata fornita la prova che il prodotto è stato denaturato ed è stato venduto ad aziende che lo utilizzano per l'alimentazione degli animali di cui all'articolo 1.

Articolo 6

Le modalità d'applicazione del presente regolamento riguardano in particolare le caratteristiche del prodotto, l'importo dell'aiuto il prezzo massimo di vendita, le

misure di controllo intese a garantire che il prodotto venga avviato alla sua destinazione particolare, nonché eventuali condizioni supplementari per il pagamento dell'aiuto.

Articolo 7

1. Ogni Stato membro designa l'organismo d'intervento competente per l'attuazione delle misure previste dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per garantire l'applicazione del presente regolamento. A tale scopo, possono in particolare prevedere la possibilità di controllare ogni impresa che utilizzi o commercializzi il prodotto di cui all'articolo 1.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1984/1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD